

REGOLAMENTO (CE) N. 724/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1995

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11 paragrafo 3,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 11, paragrafo 1, punto A del regolamento (CEE) n. 1766/92; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1619/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽²⁾, dalla somma degli importi pari alla media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base, granturco, latte in polvere, che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che l'elemento fisso è stato determinato all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1619/93;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94⁽⁴⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁵⁾, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali;

considerando che occorre inoltre tener conto della decisione 93/239/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla conclusione di accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia, dall'altra, sull'applicazione provvisoria degli accordi concernenti taluni accordi nel settore agricolo, firmati dalle stesse parti ad Oporto il 2 maggio 1992⁽⁶⁾;

considerando che è inoltre opportuno tenere conto del regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra⁽⁷⁾ che il regolamento (CE) n. 1550/94 della Commissione⁽⁸⁾; modificato dal regolamento (CE) n. 2221/94⁽⁹⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regime di importazione dei prodotti dei codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41 originari della Bulgaria;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽¹¹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95⁽¹³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CEE) n. 1619/93, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

⁽⁴⁾ GU n. L 109 dell'1. 5. 1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 43.

⁽⁹⁾ GU n. L 239 del 14. 9. 1994, pag. 6.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹³⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.